



Banking and Finance

HIGHLIGHTS

- [EBA](#). Pubblicata bozza di modifica alle Linee guida sull'applicazione della definizione di *default*
- [Banca d'Italia](#). Pubblicato l'intervento del capo dell'Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio in vista dell'applicazione dell'AML Package
- [Banca d'Italia e Consob](#). Pubblicato un avviso congiunto in merito all'estensione del periodo transitorio nazionale per l'adeguamento al MiCAR da parte dei VASP
- [ESMA](#). Pubblicate le *Guidelines* sui criteri per la valutazione delle conoscenze e delle competenze del personale dei CASP

ALTRE NOTIZIE

- [UIF](#). Pubblicato il documento di consultazione relativo alla rilevazione e alla segnalazione delle operazioni sospette



HIGHLIGHTS

EBA. Pubblicata la bozza di modifica alle Linee guida sull'applicazione della definizione di *default*

L'EBA ha avviato una consultazione pubblica sulla propria bozza di modifica alle Linee guida sull'applicazione della definizione di *default* (EBA/GL.2017/17, di seguito "GL DoD"), ai sensi dell'art. 178 par. 7 del Regolamento (UE) 575/2013 ("CRR").

In particolare, l'Autorità europea propone di mantenere l'attuale soglia dell'1% per la perdita del valore attuale netto (VAN) nelle ristrutturazioni del debito.

Nel contesto della ristrutturazione del debito, la bozza di modifica delle Linee guida EBA fornisce indicazioni per stabilire se la concessione di una misura di *forbearance* comporti una riduzione dell'obbligazione finanziaria e le condizioni alle quali, in applicazione di una simile misura, l'esposizione debba essere classificata in *default*. Tale valutazione si basa su un confronto tra il VAN dei flussi di cassa attesi prima delle modifiche ai termini e alle condizioni del contratto di finanziamento e il VAN dei flussi di cassa attesi sulla base del nuovo accordo, entrambi scontati utilizzando il tasso di interesse effettivo del contratto originario:

- se la differenza tra il VAN dei flussi di cassa prima e dopo gli accordi di ristrutturazione supera una certa soglia, l'esposizione dovrebbe essere classificata in *default*. La soglia non deve superare l'1%;
- qualora tale differenza sia inferiore alla soglia specificata, gli istituti dovrebbero comunque valutare tali esposizioni per individuare eventuali altri indicatori di improbabile inadempimento.

La soglia massima dell'1% è stata fissata per escludere dalla classificazione di *default* principalmente le situazioni in cui la variazione del VAN del contratto deriva da meri aspetti tecnici di attualizzazione e dall'arrotondamento degli importi.

Nello specifico, la proposta di mantenere la soglia dell'1% si basa su alcune considerazioni chiave:

- mantenere la coerenza con gli standard prudenziali esistenti aiuta a salvaguardare i progressi compiuti nella riduzione dei crediti in sofferenza e previene l'arbitraggio normativo;
- una soglia stabile supporta una modellazione affidabile del rischio di credito, garantendo valutazioni accurate del capitale e degli accantonamenti nei portafogli sia secondo i principi IRB (*Internal Rating-Based*) che IFRS 9 (*International Financial Reporting Standards*).

Inoltre, per consentire una ristrutturazione del debito più proattiva e ridurre il potenziale onere per i debitori, l'EBA ha valutato la possibilità di ridurre il periodo di *probation* da 1 anno a 3 mesi per alcune esposizioni in *default* oggetto di misure di *forbearance*. Tale modifica alle vigenti Linee guida non è stata inserita nel documento di consultazione, in quanto una riduzione del periodo di *probation* mal si concilia con le distinte definizioni di esposizioni deteriorate (*non-performing exposures*, NPE) – quest'ultima non oggetto delle Linee guida- e di *default*.

Oltre alle modifiche introdotte dalla revisione del CRR, l'EBA propone altresì di aumentare il trattamento eccezionale dei giorni di ritardo, a livello di fattura, da 30 a 90 giorni per gli accordi di *factoring pro-soluto*, al fine di riflettere meglio la realtà economica dei crediti acquistati. Vengono altresì revisionati i paragrafi 31 e 32 del GL DoD sul trattamento delle situazioni di scaduto tecnico in relazione agli accordi di *factoring pro-soluto*:



- la situazione in cui un debitore non è stato adeguatamente informato della cessione del credito da parte del cliente del *factoring* configura un errore tecnico di classificazione dell'inadempimento; e
- si chiarisce che la situazione in cui si potrebbe essere verificato un errore tecnico di classificazione dello scaduto è causato da una differenza tra la data di scadenza della fattura e la data di trasferimento dei pagamenti dal cliente al *factor*, laddove tale differenza si riferisce solo a ritardi amministrativi relativi al trasferimento di un pagamento dal cliente al *factor*, ma non è basata su accordi di pagamento ritardato tra il cliente e il *factor*.

La consultazione durerà fino al 15 ottobre 2025.

Link al documento: [clicca qui](#)

Banca d'Italia. Pubblicato l'intervento del capo dell'Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio in vista dell'applicazione dell'AML Package

Banca d'Italia ha pubblicato l'intervento di Sebastiano Laviola, capo dell'Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio della Banca d'Italia, intervenuto al Seminario Annuale ABI in materia di antiriciclaggio dal titolo "La nuova vigilanza antiriciclaggio alla luce dell'AML Package".

L'adozione dell'AML Package segna una svolta per la strategia europea di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, superando i limiti dell'approccio basato sull'armonizzazione minima.

In particolare, l'elemento cardine è l'istituzione dell'*Anti-Money Laundering Authority* ("AMLA"), che poggerà il suo funzionamento su tre pilastri fondamentali:

- il completamento e l'attuazione uniforme di un insieme unico di regole AML (*Single Rulebook*);
- il rafforzamento della cooperazione tra autorità, a livello europeo e internazionale;
- la supervisione diretta dei soggetti finanziari più esposti ai rischi.

In attesa dell'avvio dell'operatività dell'AMLA, previsto per il 2028, Banca d'Italia ha annunciato che la propria azione sarà orientata secondo le seguenti direttrici:

- sul piano regolamentare, Banca d'Italia continuerà la collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di allineare il quadro nazionale e quello europeo in materia di contrasto al riciclaggio, partecipando attivamente all'attuazione dei mandati contenuti nel AML Package;
- sul piano metodologico, rafforzerà le metodologie di analisi dei rischi, consolidando la cooperazione con le altre autorità nazionali, in primis l'UIF e la Guardia di Finanza, in particolare su temi di natura strategica come la valutazione e l'analisi dei rischi emergenti adeguando altresì le metodologie nazionali alle nuove pratiche europee;
- sul piano dei controlli, in linea con le previsioni del Regolamento istitutivo dell'AMLA, Banca d'Italia consoliderà un approccio tematico nell'analisi cartolare e ispettiva, centrato sull'approfondimento di specifici fenomeni di rischio e dell'esposizione degli intermediari a tali fattori;



- sul piano del dialogo con il settore privato, Banca d'Italia partecipa a un progetto pilota di PPP (partenariato pubblico-privato) che coinvolge altre autorità nazionali e un gruppo bancario significativo. Tale iniziativa sarà utile per arricchire il patrimonio informativo e metodologico di tutti gli attori coinvolti, grazie alla condivisione di competenze, esperienze e prospettive complementari.

Link al documento: [clicca qui](#)

Banca d'Italia e Consob. Pubblicato un avviso congiunto in merito all'estensione del periodo transitorio nazionale per l'adeguamento al MiCAR da parte dei VASP

Banca d'Italia e Consob hanno pubblicato un avviso congiunto in merito alla proroga del termine di adeguamento al Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR") per i *Virtual Asset Service Providers* (VASP).

Si ricorda che il 30 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 95/2025, che ha esteso il regime transitorio nazionale per i VASP iscritti nel Registro Operatori Valute Virtuali tenuto dall'OAM.

In particolare, gli operatori che già beneficiano del regime transitorio potranno continuare ad operare per un ulteriore periodo di sei mesi, ossia fino al 30 dicembre 2025.

I medesimi operatori, inoltre, a condizione che:

- presentino istanza di autorizzazione in Italia o in un altro Stato membro, entro il 30 dicembre 2025, come prestatori di servizi per le crypto-attività ("CASP") ai sensi del MiCAR; o
- appartengano allo stesso gruppo di una società che abbia presentato un'istanza entro la stessa data

potranno continuare a operare nelle more dello svolgimento del procedimento di autorizzazione, fino al rilascio o rifiuto della medesima e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

E' stato, altresì, posticipato al 30 settembre 2025- in sostituzione del 31 maggio 2025- il termine ultimo entro cui tutti i soggetti iscritti nel registro tenuto dall'OAM devono comunicare ai clienti e rendere noto via web come intendono conformare la propria operatività al MiCAR o, alternativamente, qualora non intendano presentare un'istanza di autorizzazione a operare come CASP, come intendono gestire l'ordinata chiusura dei rapporti in essere.

Pertanto, eventuali integrazioni e/o aggiornamenti ai piani e alle misure che avrebbero dovuto essere comunicati e pubblicati entro il 31 maggio 2025, dovranno essere apportati non oltre il prossimo 30 settembre.

Link al documento: [clicca qui](#)



ESMA. Pubblicate le *Guidelines* sui criteri per la valutazione delle conoscenze e delle competenze del personale dei CASP

L'ESMA ha pubblicato le linee guida sui criteri per valutare le conoscenze e le competenze del personale dei fornitori di servizi sulle criptovalute (CASP) che forniscono informazioni o consulenza sulle criptovalute e sui servizi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR).

In particolare, tali *Guidelines*:

- forniscono indicazioni sul livello minimo di conoscenza e competenza del personale (qualificazione professionale ed esperienza adeguata per la fornitura di informazioni o consulenza); e
- affrontano le caratteristiche e i rischi specifici dei mercati e dei servizi relativi alle criptovalute (ad esempio, l'elevata volatilità delle criptovalute e i rischi per la sicurezza informatica) attraverso criteri per la valutazione delle conoscenze e delle competenze del personale interessato.

Il documento è, pertanto, finalizzato a:

- aiutare i CASP a adempiere ai propri obblighi e ad agire nel migliore interesse dei propri clienti;
- a supportare le Autorità competenti nel valutare adeguatamente il modo in cui i CASP adempiono a tali obblighi;
- a rafforzare la tutela degli investitori e la fiducia nei mercati delle criptovalute.

Le *Guidelines* saranno tradotte in tutte le lingue dell'UE ed entreranno in vigore sei mesi dopo la pubblicazione sul sito web dell'ESMA.

Link al documento: [clicca qui](#)

ALTRE NOTIZIE

UIF. Pubblicato il documento di consultazione relativo alla rilevazione e alla segnalazione delle operazioni sospette

L'UIF ha posto in consultazione pubblica le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS), in attuazione degli articoli 6, comma 4, lettera d), e 35, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato.

Il documento in consultazione è rivolto a tutte le categorie di soggetti destinatari dell'obbligo di SOS, al fine di agevolare la rilevazione delle operazioni sospette e assicurare tempestività, completezza e riservatezza della segnalazione nonché di accrescerne la qualità.

In particolare, il provvedimento si articola in tre parti:



- nella Prima Parte vengono delineati i principi e le regole da osservare nella collaborazione attiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Vengono altresì fornite in questa parte specifiche disposizioni relativamente alle fasi di:

- individuazione delle anomalie;
- esame di queste ultime;
- SOS.

Infine, ulteriori previsioni riguardano la sospensione delle operazioni sospette e i flussi di ritorno sugli esiti delle segnalazioni comunicati dalla UIF nonché i rapporti che intercorrono tra l'obbligo di SOS e gli obblighi derivanti da altre previsioni normative.

- Nella Parte Seconda e nella Parte Terza, le istruzioni sottoposte a consultazione pubblica si soffermano sugli adempimenti organizzativi e procedurali richiesti ai destinatari strettamente funzionali all'attività di segnalazione e alle interlocuzioni con la UIF.

Le nuove istruzioni sulle SOS, la cui consultazione durerà sessanta giorni, sono destinate a sostituire il Provvedimento dell' UIF del 4 maggio 2011 e i relativi allegati.

Link al documento: [clicca qui](#)

BOLOGNA

Via D'Azeglio, 19
40123 Bologna – Italy
+39 051 232495
bologna@rplt.it

BUSTO ARSIZI

Via Goito, 14
21052 Busto Arsizio – Italy
+39 0331 173141
busto@rplt.it

AOSTA

Via Croce di Città, 44
11100 Aosta – Italy
+39 0165 235166
aosta@rplt.it

